

SENTI ATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI NON LAUREATI
DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 12 Febbraio 1964

t r a

L'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Modena
rappresentata dal Presidente Dott. G. ALBERTO JORI con l'integ-
vento dei Signori Dott. TOSI, Dott. SANZINI,

e

il Sindacato Provinciale dei dipendenti non laureati di Farmacia
rappresentato dalla Sig.na GIOVANNA CAVAZZOTTI, assistita
dal Sigg. VAGGIARI ALDO, PO' UMBERTO, REVERBERI ERMANNO e SOLA
WALTER

si è stipulato

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da val-
ere per i dipendenti non laureati di Farmacia.

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

a) - Personale con mansioni impiegatizie:

- 1^a Categoria : Commesso con mansioni di fiducia
- 2^a Categoria : Commesso di età superiore ai 21 anni
- 3^a Categoria : Commesso dai 18 ai 21 anni
- 4^a Categoria : Apprendista commesso dai 15 ai 18 anni

b) - Personale con mansioni non impiegatizie:

- 5^a Categoria : Addetto ai lavori di fatica o di pulizia

ART. 2 - ASSUNZIONE

Per l'assunzione si fa riferimento alle norme di legge
vigenti sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.

ART. 3 - PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova non potrà superare il limite dei
2 mesi per il personale con mansioni impiegatizie e gli 8 giorni
per il personale di 5^a Categoria.

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è collegato a quello di apertura e
chiusura delle Farmacie, stabilite dalle autorità preposte, sino
a limite di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

•/•

ART. 5 - LAVORO STRAORDINARIO

La prestazione di lavoro eccedente le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali verrà retribuita con la maggiorazione del 15%, sulla quota oraria di retribuzione globale e dovrà essere contenuta nei limiti previsti dalla legge. Il lavoro straordinario festivo dovrà essere maggiorato del 25%.

ART. 6 - LAVORO FESTIVO

La prestazione di lavoro effettuata nei giorni festivi dichiarati tali dalla legge e nelle domeniche, escluse quelle di turno, a qualsiasi titolo richiesta dovrà essere retribuita con lavoro straordinario festivo.

ART. 7 - RIPOSO SETTIMANALE

Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive, da fruire normalmente in coincidenza della domenica. Qualora nella giornata di domenica la Farmacia debba rimanere aperta il lavoratore è tenuto a prestare normale servizio salvo a godere del riposo compensativo di 24 ore consecutive in un altro giorno della settimana.

ART. 8 - FERIE

Al lavoratori spetta nel corso dell'anno un periodo di riposo retribuito nella seguente misura:

1^a, 2^a e 3^a Categoria: 12 gg. lavorativi per i primi 2 anni di servizio
16 gg. dal 3^o al 6^o anno compiuto di serv.
20 gg. dal 7^o al 10^o " " "
25 gg. dall'11^o al 20^o " " "
30 gg. dopo il 20^o " " "

4^a Categoria : Si fa riferimento alla norma di legge.

5^a Categoria : 15 gg. per ogni anno di servizio.

ART. 9 - PREAVVISO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, una volta terminato il periodo di prova, è reciproco l'obbligo del preavviso, salvo che si tratti di licenziamento per cause disciplinari.

La durata del preavviso è la seguente:

./.

1^a, 2^a e 3^a Categoria: 20 gg. fino al 5° anno di servizio
30 gg. dopo il 5° anno di servizio

4^a Categoria: 15 gg.

5^a Categoria: 8 gg.

ART. 10 - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

a) - In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro i lavoratori hanno diritto, trascorso il primo anno di servizio ad una indennità di Licenziamento nelle seguenti misure:

Personale con mansioni Impiegatizie:

Una mensilità per ogni anno di lavoro, sulla base della retribuzione globale in atto al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.

Personale con mansioni non impiegatizie:

13 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio.

Le indennità di cui sopra si intendono frazionabili a mese. Per retribuzione globale si intende la retribuzione contrattuale comprensiva di tutti gli elementi aventi carattere continuativo.

b) - Nel caso di dimissioni da parte del lavoratore l'indennità di anzianità, di cui ai commi precedenti sarà corrisposta nelle seguenti misure:

- 50% fino a 5 anni di servizio compiuti;
- 100% dopo il 5° anno di servizio compiuto;

ART. 11 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

Al lavoratore spettano in aggiunta alla retribuzione contrattuale 3 aumenti biennali nella misura del 3% ciascuno a partire dal compimento del 2° anno di età, conteggiati sulla paga base.

ART. 12 - GRATIFICA NATALIZIA

Entro il giorno 17 del mese di dicembre di ogni anno spetta ai lavoratori di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a Categoria una gratifica natalizia nella misura di una mensilità in atto, ai lavoratori di 5^a Categoria spettano 200 ore di retribuzione in atto. Detta gratifica

tifico ed intende frazionabile per dodicesimi.

ART. 11 - RETRIBUZIONE

Ai lavoratori di cui al presente contratto spettano le retribuzioni riportate nell'allegato n. 1.

ART. 12 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti del presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti, e più favorevoli ai dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto.

ART. 13 - DURATA E DATA

Il presente contratto avrà applicazione a partire dal 1°/1/1964 e avrà validità fino al 31/1/1965.

Letto, approvato e sottoscritto.

(seguono le firme)

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellocontratto.it



ALLEGATO N° 1

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI DA VALERE PER I DIPENDENTI NON LAUREATI DA IMPRESSE PRIVATE IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 1964 SECONDO IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PROVINCIALE DEL 12/2/64.

| <u>CATEGORIA</u> | <u>Paga base mensile</u> | <u>Conting.</u> 1/2/64 |
|--|--------------------------|---------------------------|
| <u>Personale con mansioni impiegatizie</u> | | |
| <u>1° Categoria</u> | | |
| Compresso con mansioni di fiducia | 65.000 | 12.272 |
| <u>2° Categoria</u> | | |
| Compresso superiori 21 anni | 50.000 | 10.270 |
| <u>Paga Globata</u> | | |
| <u>3° Categoria</u> | | |
| Compresso dai 19 ai 21 anni | 56.250 | |
| Compresso dai 18 ai 19 anni | 51.750 | |
| <u>4° Categoria</u> | | |
| Apprend. Dai 17 ai 18 anni | 42.750 | |
| Apprend. dai 16 ai 17 anni | 38.750 | |
| Apprend. dai 15 ai 16 anni | 35.750 | |
| <u>Personale con mansioni non impiegatizie</u> | | |
| <u>Paga oraria</u> | | |
| <u>5° Categoria</u> | | |
| Addetti ai lavori di fatica e pulizia | 250,00 | |

NOTE 1. Le paghe sopra riportate per la 3°, 4° e 5° Categoria sono comprensive della indennità di contingenza nella misura in vigore dall'1/2/64 per il settore Aziende Commerciali e cioè per 29 punti. Gli eventuali successivi aumenti dovranno essere aggiunti alle paghe fissate. Riportiamo di seguito il valore di ogni punto in aumento secondo l'accordo interconfederale sulla scala mobile nel settore Aziende Commerciali.

| | | |
|--|----------|---------------|
| 1° Categoria valore giornaliero sup. 21 anni | L. 16,27 | |
| 2° Categoria valore giornaliero sup. 21 anni | L. 16,27 | |
| 2° Categoria valore giornaliero 19 - 21 anni | L. 15,54 | |
| 2° Categoria valore giornaliero 18 - 19 anni | L. 14,13 | |
| 4° Categoria valore giornaliero 17 - 18 anni | L. 11,94 | } meno il 10% |
| 4° Categoria valore giornaliero 16 - 17 anni | L. 11,24 | |
| 4° Categoria valore giornaliero 15 - 16 anni | L. 8,95 | |
| 5° Categoria valore giornaliero Sup. 18 anni | L. 15,24 | |

Calcolo della retribuzione : giornaliera : mensile diviso 26
 settimanale : giornaliera per 6
 oraria : giornaliera diviso 8